



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 62 del 22 agosto 2011

OGGETTO: Attuazione del decreto n. 65/2010: riconoscimento alle case di cura private delle fasce funzionali superiori (A o B) di cui ai DM 22 luglio 1983 e s.m.i. e della relativa fascia tariffaria ai sensi della DGRC n. 7269 del 27 dicembre 2001, allegati n. 4 e n. 5, e s.m.i.

Rif. punto d) delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

PREMESSO

- a) che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- b) che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *"Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta ..."*;
- c) che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- d) che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191/09;
- e) che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, al punto d) è richiamata la *"definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- f) che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il Dott. Achille Coppola ed il Dott. Mario Morlacco Sub Commissari ad Acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010; nella stessa delibera i compiti dei Sub Commissari sono stati ripartiti tra i diversi provvedimenti, affidando al Dott. Morlacco, tra gli altri, i provvedimenti di cui al punto d) elencato nella medesima deliberazione;

DATO ATTO

- a) che con decreto n. 65 del 22 ottobre 2010 il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario ha approvato l'ipotesi di accordo Regione – AIOP di cui al verbale

*Regione Campania**Il Presidente*

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

del 14 ottobre 2010, allegato al medesimo decreto, ed i conseguenti contratti sottoscritti dalle case di cura private in conformità agli schemi allegati allo stesso decreto;

- b) che, in particolare, dal suddetto verbale del 14 ottobre 2010, recepito dall'art. 7 dei contratti sottoscritti dalle case di cura private in conformità agli schemi allegati allo stesso decreto, si evince che i termini dell'accordo tra l'AIOP e la Regione prevedevano che *"le case di cura, nel sottoscrivere il contratto per il 2010, rinunciano a proseguire (in tal caso le spese di giudizio saranno compensate mentre rimarranno interamente a carico della casa di cura quelle relative a giudizi arbitrali per i quali, alla data di sottoscrizione del contratto 2009 ex decreto n. 18 del 16/12/09, non era stata ancora completata la costituzione del Collegio Arbitrale) o ad intraprendere qualsiasi contenzioso, ed ai relativi diritti di credito, riguardo al riconoscimento di fasce tariffarie (A o B) più elevate... a fronte di ... Impegno della Regione a collocare con effetto economico dal 1 gennaio 2010 le case di cura, che ne abbiano fatto richiesta e ne abbiano i requisiti, nelle fasce tariffarie superiori (A o B), fermo restando per ciascuna casa di cura il limite di spesa 2010 fissato nella tabella allegata (denominata ipotesi 14/10/2010). Il riconoscimento sarà istruito da una apposita Commissione regionale, di cui farà parte anche un esperto designato dall'AIOP, da istituirsi entro il 31 ottobre 2010. Le case di cura interessate potranno fatturare da subito i maggiori corrispettivi previa autocertificazione con atto notorio del possesso dei requisiti dal 1 gennaio 2010 e - costantemente - per tutto il 2010, fino alla data di autocertificazione"*;
- c) che il sopra citato decreto commissariale n. 65 del 22 ottobre 2010 è stato validato dal parere del Ministero della salute, in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. CAMPANIA-DGPROG-10/01/2011-0000028-P del 10 gennaio 2011, con la precisazione che *"... l'ipotesi di rinuncia al contenzioso in atto potrà essere avvalorata solo subordinatamente all'effettiva rinuncia da parte delle case di cura e alla produzione da parte di codesta regione di apposita relazione da redigersi con il supporto dell'advisor"*;
- d) che con disposizione prot. 3672/C del 4 novembre 2010 è stata istituita la commissione regionale per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle fasce funzionali superiori, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Commissario ad Acta n. 65/20120 e dall'art. 7, comma 2. lettera a) dei contratti sottoscritti dalle case di cura private in conformità agli schemi allegati allo stesso decreto;
- e) che la Commissione, a conclusione dei propri lavori, ha trasmesso ai Sub commissari ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario n° 23 verbali dei lavori svolti dalla stessa con note prot. n. 0429206 del 31 maggio 2011 e prot. n. 0580563 del 25 luglio 2011, che si allegano al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO

- a) che nel verbale n. 2 dell'11 gennaio 2011 i componenti della citata commissione regionale precisano che i lavori della commissione riguardano la classificazione nella fascia tariffaria superiore (A o B) di tutte le case di cura che ne abbiano fatto richiesta alla data di sottoscrizione dell'accordo allegato al Decreto commissariale n. 65/2010, indipendentemente se abbiano avuto o abbiano in atto un contenzioso con la Regione Campania relativo a tale classificazione;
- b) che nel verbale n. 22 del 23 maggio 2011 i componenti della citata commissione regionale dichiarano completato l'esame istruttorio delle istanze pervenute, ed esprimono parere favorevole al riconoscimento della fascia tariffaria superiore a n. 21 case di cura, come esposto nell'allegato n. 1 al presente decreto, e dichiarano improcedibili le istanze di riclassificazione per



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

la fascia superiore di n. 2 case di cura (allegato 2 del presente provvedimento), in quanto prive di istanza di riclassificazione funzionale (o atto equivalente) in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo tra l'AIOP e la Regione approvato dal decreto 65/2010;

- c) che nel verbale n. 23 del 1° luglio 2011 i componenti della citata commissione regionale, in relazione alle istanze delle case di cura di cui all'allegato n. 2 al presente decreto, dichiarano che *"... l'esame della documentazione prodotta dalle su innanzi citate case di cura potrebbe avvenire solo in ragione di uno specifico e formale mandato da conferire alla Commissione, nella considerazione che tale esame comporterebbe in primo luogo la ridefinizione del periodo da considerare ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti da parte della casa di cura ..."*;

RITENUTO, pertanto

- a) di prendere atto delle risultanze dei lavori della commissione regionale istituita con la citata disposizione n. 3672/C del 4/11/2010 e, quindi, di approvare il passaggio alla fascia funzionale superiore, con effetto economico dal 1° gennaio 2010 e fermi restando i limiti di spesa stabiliti per l'esercizio 2010 dal decreto n. 65/2010 e per l'esercizio 2011 dal decreto n. 23/2011, delle case di cura inserite nell'allegato n. 1 "ELENCO DELLE CASE DI CURA RICLASSIFICATE NELLA FASCIA SUPERIORE", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di incaricare la commissione regionale istituita con la citata disposizione n. 3672/C del 4/11/2010 di esaminare le istanze di passaggio a fasce tariffarie superiori delle strutture di cui all'allegato 2 "ISTANZE IMPROCEDIBILI", ovvero, di altre case di cura, a condizione che le case di cura di cui all'allegato 2, ed eventuali altre case di cura interessate, producano entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto una nuova istanza in tal senso, non più con riferimento all'accordo AIOP – Regione approvato dal decreto n. 65/2010, dichiarando:
- di possedere alla data di presentazione della nuova istanza i requisiti per l'innalzamento della fascia funzionale ed allegando idonea documentazione;
 - di accettare espressamente, e senza alcuna riserva, che l'eventuale riconoscimento del passaggio di fascia funzionale avrà effetto economico dal 1° gennaio del 2012 e che tale eventuale riconoscimento non potrà costituire in alcun modo motivo o diritto per un incremento del limite di spesa che la Regione assegnerà alla stessa casa di cura dal 1° gennaio 2012;
 - di rinunciare a qualsiasi pretesa o indennizzo in merito a tutti gli esercizi precedenti e fino al 31 dicembre 2011, relativamente al riconoscimento ed alla decorrenza del riconoscimento della fascia funzionale superiore, rinunciando, inoltre, espressamente a ricorrere ad arbitrati a tale riguardo;
- c) di fare obbligo alle aziende sanitarie locali competenti per territorio di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti funzionali di fascia, asseverando tale condizione ogni anno, in sede di liquidazione a consuntivo del saldo dei corrispettivi inerenti alle prestazioni eseguite l'anno precedente, e fornendo alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo, idonea attestazione dei controlli in tal senso eseguiti nell'anno precedente;
- d) di notificare all'Avvocatura Regionale i contratti sottoscritti dalle case di cura private in conformità agli schemi allegati al sopra citato decreto commissariale n. 65/2010, affinché la stessa verifichi l'abbandono dei contenziosi e/o degli arbitrati inerenti al passaggio di fascia funzionale, ai sensi dell'art. 7 degli stessi contratti, e tuteli la Regione da eventuali inadempienze delle case di cura che hanno ottenuto il riconoscimento della fascia funzionale superiore per effetto del presente decreto;



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DATO ATTO

- che con successivo decreto potranno essere recepite eventuali prescrizioni, in ordine ai contenuti del presente provvedimento, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze potrebbero emanare ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualficazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di prendere atto delle risultanze dei lavori della commissione regionale istituita con disposizione n. 3672/C del 4 novembre 2010, come esposte nei n° 23 verbali dei lavori svolti dalla stessa e trasmessi ai Sub commissari ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario con note prot. n. 0429206 del 31 maggio 2011 e prot. n. 0580563 del 25 luglio 2011, che si allegano al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare il passaggio alla fascia funzionale superiore, con effetto economico dal 1° gennaio 2010 e fermi restando i limiti di spesa stabiliti per l'esercizio 2010 dal decreto n. 65/2010 e per l'esercizio 2011 dal decreto n. 23/2011, delle case di cura inserite nell'allegato n. 1 "ELENCO DELLE CASE DI CURA RICLASSIFICATE NELLA FASCIA SUPERIORE", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di incaricare la commissione regionale istituita con la citata disposizione n. 3672/C del 4/11/2010 di esaminare le istanze di passaggio a fasce tariffarie superiori delle strutture di cui all'allegato 2 "ISTANZE IMPROCEDIBILI", ovvero, di altre case di cura, a condizione che le case di cura di cui all'allegato 2, ed eventuali altre case di cura interessate, producano entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto una nuova istanza in tal senso, non più con riferimento all'accordo AIOP – Regione approvato dal decreto n. 65/2010, dichiarando:
 - a) di possedere alla data di presentazione della nuova istanza i requisiti per l'innalzamento della fascia funzionale ed allegando idonea documentazione;
 - b) di accettare espressamente, e senza alcuna riserva, che l'eventuale riconoscimento del passaggio di fascia funzionale avrà effetto economico dal 1° gennaio del 2012 e che tale eventuale riconoscimento non potrà costituire in alcun modo motivo o diritto per un incremento del limite di spesa che la Regione assegnerà alla stessa casa di cura dal 1° gennaio 2012;
 - c) di rinunciare a qualsiasi pretesa o indennizzo in merito a tutti gli esercizi precedenti e fino al 31 dicembre 2011, relativamente al riconoscimento ed alla decorrenza del riconoscimento della fascia funzionale superiore, rinunciando, inoltre, espressamente a ricorrere ad arbitrati a tale riguardo;
5. Di fare obbligo alle aziende sanitarie locali competenti per territorio di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti funzionali di fascia, asseverando tale condizione ogni anno, in sede di liquidazione a consuntivo del saldo dei corrispettivi inerenti alle prestazioni eseguite l'anno precedente, e fornendo alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo, idonea attestazione dei controlli in tal senso eseguiti nell'anno precedente.



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

6. Di notificare all'Avvocatura Regionale i contratti sottoscritti dalle case di cura private in conformità agli schemi allegati al sopra citato decreto commissariale n. 65/2010, affinché la stessa verifichi l'abbandono dei contenziosi e/o degli arbitrati inerenti al passaggio di fascia funzionale, ai sensi dell'art. 7 degli stessi contratti, e tuteli la Regione da eventuali inadempienze delle case di cura che hanno ottenuto il riconoscimento della fascia funzionale superiore per effetto del presente decreto.
7. Di dare atto che con successivo decreto potranno essere recepite eventuali prescrizioni, in ordine ai contenuti del presente provvedimento, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze potrebbero emanare ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualificazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004.
8. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle Aziende Sanitarie Locali, alle AA.GG.CC. "Avvocatura Regionale", "Piano Sanitario Regionale", "Assistenza Sanitaria", "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale", ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole:

Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore dell'A.G.C. 20
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Servizio
Economico Finanziario
Dott. G. F. Ghidelli

ALLEGATO 1- ELENCO DELLE CASE DI CURA RICLASSIFICATE NELLA FASCIA SUPERIORE

<u>A. CASE DI CURA RICLASSIFICATE IN FASCIA A</u>		
N.	CASE DI CURA	SEDE
1	TRUSSO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 3 OTTAVIANO(NAPOLI)
2	Villa ESTHER SPA	VIA DUE PRINCIPATI 169 AVELLINO
3	GEIS SRL VILLA DEGLI ULIVI	VIA SANNITICA 87 S. LEUCIO DI CASERTA (CE)
4	ANDREA GRIMALDI	VIA MARCONI , 3 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
5	OSPEDALE INTERNAZIONALE SRL	VIA TASSO, 38 NAPOLI
6	GEPOS SRL	VIA ROMA, 29 TELESE TERME (BN)
7	PROF. DOTT. COBELLIS SRL	CONTRADA BADIA VALLO DELLA LUCANIA (SA)
8	VILLA FIORITA SPA	VIA APPIA KM 199 CAPUA (CE)
9	HYPPOCRATICA VILLA DEL SOLE SPA	VIA BELVEDERE 31 SALERNO
10	CLINICA PADRE PIO SRL	VIA APPIA ANTICA MONDRAGONE
11	HERMITAGE CAPODIMONTE	VIA CUPA DELLE TOZZOLE, 2 NAPOLI
12	LA NUOVA DOMIZIANA SPA - CASA DI CURA PINETA GRANDE	VIA DOMITIANA KM 30 CASTEL VOLTURNO (CE)
13	VILLA MAIONE SRL	VIA ENRICO FERMI, 59 VILLARICCA (NA)
14	VILLA BIANCA SPA	VIA BERNARDO CAVALLINO 102 NAPOLI
15	VILLA DEI PINI SPA	VIA MATESE, 90 PIEDIMONTE MATESE (CE)
<u>B. CASE DI CURA RICLASSIFICATE IN FASCIA B</u>		
N.	CASE DI CURA	SEDE
1	S.FRANCESCO SRL	VIALE EUROPA 21 TELESE TERME (BN)
2	LA MADONNINA SRL	VIA ROMA 29 SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
3	CLINICA S. ANNA	VIA ROMA, 124 CASERTA
4	SANTA MARIA DELLA SALUTE MINERVA SPA	VIA AVEZZANA, 53/55 SANTA MARIA CAPUA A VETERE (CE)
5	MELUCCIO SRL	VIA F. PIROZZI, 20 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
6	ALBA CLINICA SAN PAOLO SPA	VIA V. DI JASI, 29 AVERSA (CE)

ALLEGATO 2: ISTANZE IMPROCEDIBILI

N.	CASE DI CURA	SEDE	RICHIESTA	MOTIVAZIONE ESPRESSA DALLA COMMISSIONE REGIONALE
1	VILLA MARIA SRL	VIA NAZIONALE BAIANO (AV)	Passaggio in fascia funzionale "A"	MANCANZA DEL PRESUPPOSTO NECESSARIO PER LA VALUTAZIONE (VERBALE N. 19/2011 DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 3672/C DEL 4 /11/10)
2	VILLA FIORITA SPA	VIA F. SAPORITO, 24 AVERSA (CE)	Passaggio in fascia funzionale "A"	MANCANZA DEL PRESUPPOSTO NECESSARIO PER LA VALUTAZIONE (VERBALE N. 19/2011 DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 3672/C DEL 4 /11/10)